



COMUNE DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
C.C. CON ATTO N°60 DEL 13-10-1999

ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO. CENTRALE PALERMO CON DEC. 9007/8648
DEL 04-11-1999

RATIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.113 DEL 7
GIUGNO 2000 ; Oggetto: "Ratifica delibera n. 60 del 13.09.1999:"Approvazione regolamento per
la disciplina dei contratti"; approvato con decisione n.4336/4091 del 13.07.2000 dal CO.RE.CO
sezione Centrale PA, con parziale annullamento dell'art.20, commi 2° e 3°. (Modifiche regolarmente
eseguite).

Indice Regolamento dei contratti	
	Pag.
CAPO I	
PRINCIPI	
ARTICOLO 1	
AREA DI APPLICAZIONE	
ART. 2	
LE NORME REGOLATRICI	
ART.3	
LE CONDIZIONI GENERALI	
ART4	
I TERMINI ED IL LORO COMPUTO	
CAPO II	
COMPETENZE	
ART.5	
COMPETENZE E RESPONSABILITA'	
ART.6	
IL CONSIGLIO COMUNALE	
ART.7	
LA GIUNTA COMUNALE	
ART. 8	

<p>IL SINDACO ART.9 UNITÀ ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPALTI ART. 10 FASE CONBTRATUALE. COMPETENZA. ART.11 COMMISSIONE DI GARA</p>	
<p>CAPO III LA SCELTA DEL CONTRAENTE ART. 12 PROCEDURA NEGOZIALE ART. 13 PREVENTIVI ART. 14 CAPITOLATO D'APPALTO ART.15 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ART.16 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, INCARICHI DI COLLAUDO E CONSULENZE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE. ART. 17 MODALITÀ DI APPALTO ART.18 ALBO IMPRESE E FORNITORI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFOPRMALE.</p>	
<p>CAPO IV LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AR.19 PUBBLICO INCANTO ART.20 LICITAZINE PRIVATA ART.21 LA TRATTATIVA PRIVATA ART.22 CASI IN CUI È AMMESSA LA TRATTATIVA PRIVATA ART.23 TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 12, COMMA 1, DELLA L.R. 4/96, COME MODIFICATO DALL'ART. 11 DELLA L.R. 22/1996 E DALL'ART. 8 DELLA L.R. 39/97. IMPORTO FINO A 50 MILIONI ART.24 TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE ART. 25 DELIBERAZIONE A CONTRATTARE</p>	

ART.26 CRITERIO DI AFFIDAMENTO ART.27 LETTERA DI INVITO ART.28 L'OFFERTA ART. 29 TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE ART.30 CELEBRAZIONE DELLE GARE ART. 31 APPALTO CONCORSO	
CAPO V LA FASE DELL'AGGIUDICAZIONE ART. 32 VERBALE DI GARA ART. 33 AGGIUDICAZIONE	
CAPO VI LA FASE CONTRATTUALE ART. 34 COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE ART.35 DOCUMENTAZIONE ART. 36 LA CAUZIONE PROVVISORIA. RIFIUTO DI STIPULA DEL CONTRATTO ART.37 CAUZIONE DEFINITIVA ART.38 SPESE E DIRITTI ART. 39 FORME CONTRATTUALI ART. 40 LA STIPULA DEI CONTRATTI ART.41 CONTENUTO DEGLI ATTI NEGOZIALI E ALLEGATI ART.42 ESECUZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI ART. 43 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI	
CAPO VII FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI ART. 44 PREMESSA	

ART. 45 COSTITUZIONE DEL FONDO	
ART. 46 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	
ART. 47 SOGGETTI BENEFICIARI	
ART. 48 CONFERIMENTO DELL'INCARICO	
ART. 49 RIPARTIZIONE FONDO PER LE PROGETTAZIONI	
ART. 50 NORME FINALI	

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1 Area di applicazione

- 1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti dell'ente per il perseguimento dei fini istituzionali ed al fine di indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più opportuno e trasparente possibile, dettando chiari criteri di attuazione delle procedure.
- 2. I contratti sono, di norma, preceduti da apposite procedure di gare le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 2 Le norme regolatrici

- 1. I rapporti contrattuali dell'ente sono regolati:
- dalle clausole del contratto stipulato;
- dalle disposizioni dei capitolati speciali d'appalto;
- dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Comunità Economica Europea, recepite o comunque in vigore nell'ordinamento giuridico italiano, dallo Stato e dalla Regione .

Articolo 3 Le condizioni generali

- 1. I contratti dell'ente debbono sempre essere stipulati in forma scritta, con le modalità per ciascuno di essi indicate nei successivi articoli.
- 2. Essi devono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere continuativo per l'ente se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nell'atto deliberativo che instaura il procedimento. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata quando è in corso la loro esecuzione, salvo proroghe nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Per le spese ordinarie, la durata dei contratti non può essere superiore a nove anni.
- 4. Quanto alle anticipazioni fuori contratto, i contratti non possono prevedere la corresponsione di interessi o provvigioni a favore di fornitori o imprenditori, sulle somme che questi ultimi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti né possono prevedere la esenzione da imposte o tasse vigenti all'epoca delle stipulazioni degli stessi.
- 5. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non possono inserirsi clausole che consentano l'obbligo dell'Amministrazione di fare pagamenti in conto, se non in proporzione all'opera prestata.
- 6. Qualora per il complesso di una sola opera o di un solo lavoro siano stati approvati progetti e perizie parziali con appalti distinti e l'appaltatore o il fornitore sia risultato la medesima persona o ditta, o le forniture ed i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, si può procedere alla stipula di un solo contratto.
- 7. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata o impegnata nelle

forme previste dalle leggi in vigore.

Articolo 4 **I termini ed il loro computo**

- 1. I termini relativi alla formazione dei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi, da formalizzarsi con appositi atti.
- 2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
- 3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
- 4. Quando l'ultimo giorno del termine cada di Domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.
- 5. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano, inoltre, i principi e le norme di cui agli artt. 1187 e 2163 del codice civile e all'art. 155 del codice di procedura civile, nonché le relative norme di riferimento.
- 6. L'esecuzione dei contratti decorre dalla data di stipula.
- 7. La proroga dei termini è sempre concessa quando il ritardo sia dovuto a fatto dell'Amministrazione; è, altresì concessa a richiesta documentata del privato contraente, prima della scadenza, se il ritardo sia dovuto a motivi di forza maggiore.

CAPO II

COMPETENZE

Articolo 5 **Competenze e responsabilità**

- 1. In materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario, del direttore generale se nominato e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge e dalle norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente regolamento.
- 2. Gli organi e i soggetti di cui al primo comma, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Articolo 6 **Il consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e negoziale attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 **La giunta comunale**

1. In materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi alla Giunta Municipale compete:
a) l'adozione della deliberazione a contrattare di cui al successivo articolo 12;

Articolo 8 Il Sindaco

- 1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei dipendenti.
- 2. Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente dispone il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento dei lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50 milioni, fermi restando i limiti e i divieti dell'articolo 12 della L.R. 8 gennaio 1996, n.4 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 Unità organizzative competenti per i procedimenti in materia di appalti.

- 1. Il settore tecnico è competente per tutti i procedimenti relativi ad appalti di lavori pubblici.
- I procedimenti relativi ad appalti di servizi e forniture di beni sono attribuiti all'unità organizzativa competente per materia.
- Quando la fornitura riguarda beni o servizi da destinare a diverse unità organizzative la competenza è attribuita al settore tecnico.
- 2. La competenza riguarda l'attività istruttoria, propositiva, preparatoria ed esecutiva in materia contrattuale fatta salva la competenza, per talune attività procedurali, attribuite ad unità organizzative individuate dal presente regolamento.

Articolo 10 Fase contrattuale. Competenza.

- 1. Per l'espletamento della fase della stipula del contratto quando, ai sensi del presente regolamento, si concreta in un contratto in forma pubblica amministrativa, il servizio segreteria, anche ai fini e agli effetti della L.R. 10/91, è l'unità organizzativa e il dipendente responsabile dell'unità operativa contratti è il responsabile del procedimento negoziale a cui sono affidati i compiti previsti dal presente regolamento.
- 2. Compete all'unità contratti provvedere nei soli casi in cui il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblico-amministrativa.
- In particolare il servizio provvede nel caso citato in particolare :
 - - alla comunicazione di aggiudicazione della gara ricevuta la relativa determinazione di approvazione del verbale di gara;
 - - alla richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario;
 - - alla richiesta della documentazione e della certificazione da acquisire d'ufficio;
 - - alla stesura del contratto;
 - - alla registrazione ai fini fiscali del contratto, alle trascrizioni e alla voltura;
 - - alle comunicazioni fiscali, previdenziali ed assicurative;
 - - agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa antimafia;
 - - alla tenuta e vidimazione del registro di repertorio.

- - alla trasmissione di copia del contratto stipulato al competente settore.

Articolo 11 Commissione di gara

- 1. La commissione per le licitazioni private e per il pubblico incanto è composta, dal responsabile di settore competente per materia con funzioni di presidente, da due dipendenti assegnati al settore di qualifica non inferiore alla quinta scelti dal presidente o in assenza da dipendenti appartenenti ad altro settore di qualifica non inferiore alla quinta scelti dal presidente, di cui uno con funzioni anche di segretario verbalizzante.
- 2. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.
- 3. La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.
- 5. Le gare ufficiose sono presiedute dal responsabile del settore interessato che provvede all'espletamento delle necessarie formalità alla soluzione di questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa in presenza di due dipendenti testimoni di cui uno con funzioni di segretario per la stesura del verbale.

CAPO III

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 12 Procedura negoziale.

- 1. Il procedimento negoziale ha inizio con l'adozione di atto deliberativo a contrattare nel rispetto dell'art. 56 della L. 142/90, così come recepito ed integrato dalla L.R. 48/91 e delle norme del presente regolamento. La deliberazione di approvazione del PEG assume valore di deliberazione a contrattare, per tutti i procedimenti negoziali ivi indicati in cui i lavori e le forniture siano specificati in capitoli non generici ma che individuano puntualmente l'oggetto della spesa, e legittima i responsabili di settore ad attivare, senza la necessità di alcun atto di impulso e nei tempi eventualmente indicati nel PEG, le relative procedure.
- In tale caso la determinazione del responsabile di settore deve contenere:
- a) il fine che l'Ente intendente perseguire;
- b) l'oggetto del contratto specificato mediante progetto, perizia o preventivo parti integranti della determinazione;
- c) le clausole ritenute essenziali espresse in capitoli o fogli patti e condizioni parti integranti della determinazione;
- d) le modalità di scelta del contraente previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- e) la forma contrattuale secondo le indicazioni di cui al presente regolamento;
- f) l'indicazione del responsabile del procedimento per l'attività istruttoria propositiva, contrattuale ed esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 10/91, dell'art. 34 bis della L.R. 21/85 e per i

- lavori pubblici dell'art. 17 della L.R. 10/93;
- g) per i lavori pubblici, in tutti i casi in cui non si sia ricorso all'incarico esterno, la individuazione del direttore dei lavori a tecnico diplomato dipendente dell'Ente nei limiti derivanti dalle rispettive competenze professionali e dalla legge;
- h) la quantificazione della spesa e l'indicazione del capitolo o intervento di bilancio su cui graverà;
- i) la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2. Nel caso in cui l'oggetto della spesa, relativa a forniture e lavori sia ricompreso in un capitolo generico e non sia puntualmente specificata il procedimento negoziale ha inizio con l'adozione da parte della Giunta della deliberazione a contrattare proposta dal responsabile di settore, che costituisce, nel caso, atto di integrazione o specificazione del PEG.
- La deliberazione a contrattare contiene, in tal caso, esclusivamente i seguenti elementi:
 - a) il fine che l'Ente intendente perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - ad effettuare:
 - In esecuzione della deliberazione a contrattare il responsabile di settore competente con propria determinazione provvede :
 - ad approvare:
 - a) il progetto, la perizia o il preventivo;
 - b) le clausole ritenute essenziali espresse in capitolati o fogli patti e condizioni;
 - c) le modalità di scelta del contraente previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e dal presente regolamento comunale ;
 - d) il bando di gara o lettera di invito;
 - e) la forma contrattuale secondo le indicazioni di cui al presente regolamento;
 - ad individuare :
 - f) Il responsabile del procedimento per l'attività istruttoria, propositiva, contrattuale ed esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 10/91, dell'art. 34 bis della L.R. 21/85 e per i lavori pubblici dell'art. 17 della L.R. 10/93 e per i lavori pubblici, in tutti i casi in cui non si sia ricorso all'incarico esterno, il direttore dei lavori tra i tecnici dipendenti dell'Ente nei limiti derivanti dalle rispettive competenze professionali e dalla legge;
 - g) il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà;
 - ad assumere :
 - h) la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. In ogni caso in cui il PEG non sia stato approvato si procede con le modalità specificate al secondo comma.

Articolo 13 Preventivi.

1. I preventivi debbono contenere i seguenti elementi essenziali :

per le forniture di beni :

- la lista delle forniture ;
- le caratteristiche tecniche dei beni ;
- la quantità e il prezzo unitario ;
- il prezzo posto a base dell'offerta , al netto di Iva;
- il prezzo complessivo;
- l'attestazione del responsabile del settore precedente che i prezzi indicati nel preventivo sono congrui in

relazione ai prezzi correnti di mercato ;

per la fornitura di servizi :

- la descrizione del servizio e le modalità di svolgimento;
- il prezzo posto a base dell'offerta , al netto di Iva;
- il prezzo complessivo;
- l'attestazione del responsabile del settore precedente che i prezzi indicati nel preventivo sono congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato ;

per i lavori , allorché non sia necessaria l'elaborazione di un progetto:

- relazione esplicativa dei lavori da eseguire;
- elenco dei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro;
- computo metrico e stima dei lavori;
- eventuali rappresentazioni grafiche in disegni.
- l'attestazione del responsabile del settore che i prezzi indicati nel preventivo sono conformi a quelli indicati dal vigente prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana o congrui rispetto ai prezzi di mercato nel caso in cui non siano contemplati nel prezzario.

Articolo 14 Capitolato di appalto.

1. Con il capitolato speciale di appalto si precisano le condizioni che attengono all'oggetto del contratto e di questo costituiscono parte integrante.

2. Il Capitolato speciale di appalto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

per la fornitura di beni :

- termini di consegna;
- penalità per ritardo nella consegna;
- risoluzione del contratto per inadempimento;
- eventuale cauzione definitiva;
- periodo di garanzia del materiale;
- pagamenti;
- esclusione della revisione prezzi;
- spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
- presa in carico del materiale solo se conforme alle descrizioni e caratteristiche tecniche indicate nel preventivo da attestarsi da parte del responsabile di settore in fase di liquidazione;
- svincolo della cauzione eventualmente prestata contestualmente alla liquidazione del saldo;
- divieto di subappalto, nei casi previsti dalla legge;
- elezione di domicilio dell'aggiudicatario.

Per la fornitura di servizi :

- durata dell'appalto;
- corrispettivo dell'appalto;
- divieto di revisione prezzi;
- divieto di subappalto, nei casi previsti dalla legge;
- eventuale cauzione definitiva;
- disciplina del servizio;
- compiti dell'appaltatore : obblighi assicurativi previdenziali ed assistenziali e di applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- penalità;
- risoluzione del contratto per inadempimento;
- spese contrattuali a carico dell'appaltatore;
- elezione di domicilio dell'aggiudicatario.

Per i lavori pubblici:

- descrizione puntuale dei lavori da realizzare;
- indicazione della quantità dei materiali e del modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro;
- disciplina delle modalità di esecuzione del contratto;
- importo della eventuale cauzione definitiva;
- termine per l'esecuzione dei lavori ;
- la misura degli acconti in relazione agli stati di avanzamento;
- divieto della revisione prezzi;
- compiti dell'appaltatore : obblighi assicurativi previdenziali ed assistenziali e di applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- penalità;
- risoluzione del contratto per inadempimento;
- spese contrattuali a carico dell'appaltatore;
- elezione di domicilio dell'aggiudicatario.

Articolo 15 **Modalità di affidamento**

1. Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:

a) in economia, b) in appalto, c) in concessione, d) in affidamento.

Articolo 16 **Modalità di affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori, incarichi di collaudo e consulenze geologiche e geotecniche.**

- 1. Per gli importi pari o superiori a 200 mila ECU si applicano le disposizioni del D.Lgs 157/95, come stabilito dal comma 10 dell'art. 17 della L. 109/94, dal comma 4 dell'art. 5 della L.R. 21/85 e dall'art. 19 della L.R. 4/96.
- 2. Per gli importi stimati inferiori alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 22/96 per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del D.Lgs 157/95 e cioè i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si applica il regolamento previsto dall'art. 5 della L.R. 21/85.
- 3. Fino alla approvazione del regolamento previsto dall'art. 5 della L.R. 21/85 per l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a (ex 40 mila ECU) ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 109/94 come modificato con la legge Merloni ter il Sindaco con propria determinazione affida gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori e anche gli incarichi di consulenza geologica e geotecnica e collaudo a liberi professionisti singoli o associati, nonché a società di professionisti previa verifica dell'esperienza e capacità professionale senza necessità di esperire gara. Per gli incarichi di importo superiore a 40 mila ECU ma inferiore a (ex 200 mila ECU) si procederà con le modalità stabilite dai commi seguenti.
- 4. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 40 mila ECU ma inferiore a 200.000 ECU si procede a trattativa privata con gara informale con le modalità di seguito indicate.
- 5. Il limite di 200 mila ECU stimato si riferisce all'ammontare presumibile degli onorari e non all'entità della spesa dell'opera da realizzare.

- 6. Con determinazione del responsabile del settore tecnico viene approvato un avviso di gara indicante :
 - -oggetto dell'incarico;
 - -importo presunto dell'opera da progettare;
 - -l'importo presumibile dell'onorario compresa la direzione dei lavori;
 - -i requisiti professionali richiesti;
 - -il tempo di esecuzione;
 - -i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai curricula presentati dai candidati;
 - -il termine per la presentazione dei curricula sotto forma di autocertificazione e delle ulteriori notizie richieste dall'avviso;
 - -la data, ora e luogo della gara informale;
 - -le modalità di presentazione dei documenti richiesti;
 - -l'indicazione che si procederà all'affidamento anche se perverrà una sola istanza;
 - -l'indicazione del termine di trasmissione da parte dell'affidatario, delle attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione .
- 7. Le istanze pervenute saranno esaminate dal responsabile del settore tecnico alla presenza di due testimoni. Delle operazioni viene redatto verbale da approvarsi con determinazione dello stesso responsabile di settore con il quale si dispone l'assegnazione provvisoria.
- Il verbale è pubblicato all'albo pretorio per 5 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione i tecnici interessati possono presentare osservazioni in ordine all'attribuzione dei punteggi assegnati. Sull'accoglimento o rigetto delle osservazioni controdeduce il responsabile del settore tecnico il quale con propria determinazione dispone contestualmente l'affidamento definitivo.
- 8. L'attribuzione dei punteggi verrà eseguito secondo i criteri sotto riportati ed è applicabile ai curricula presentati dai singoli tecnici :
 - a)anzianità di iscrizione ai relativi albi professionali : 1 punto per ogni 5 anni di anzianità;
 - b)redazione di opere pubbliche in generale: 0.5 punti per ogni progettazione di importo superiore a quello presunto dell'opera da progettare;
 - c)redazione di progetti di opere pubbliche ricadenti nel settore o similari a quelle previste dall'avviso : 5 punti per ogni progetto di importo inferiore a quello presunto dell'opera da progettare; 7 punti per ogni progettazione di importo superiore;
 - d)Corsi di specializzazione o stage relativi alla progettazione di opere pubbliche ricadenti nel settore o similari a quelle relative all'avviso : 1 punto per ogni corso o stage ;
 - e)pubblicazioni relative ad opere oggetto dell'avviso : 1 punto per ogni pubblicazione;
 - f)offerta in ribasso sull'onorario: 0.25 punti per ogni ribasso intero del 5% fino ad un massimo di punti 2 .
- 9. Nel caso in cui più tecnici associati a una gara di progettazione , il punteggio verrà determinato nel senso che la somma dei punteggi attribuiti a ogni singolo tecnico, calcolati secondo le modalità descritte nel comma precedente, verrà divisa in ragione dei tecnici stessi.
- 10. Per gli incarichi il cui importo è stimato inferiore a 50 mila ECU iva e altri oneri inclusi l'avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente. Per importi compresi tra 50 e 200 mila ECU oltre che all'albo pretorio l'avviso è pubblicato anche sulla G.U.R.S. .
- 11. Per le limitazioni degli incarichi professionali si fa rinvio alle disposizioni della L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12. Per il conferimento di consulenza geologica e geotecnica l'avviso dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - -oggetto dell'incarico;
 - -importo presunto dell'onorario;

- -i requisiti professionali richiesti;
- -il tempo di esecuzione;
- -i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai curricula presentati dai candidati;
- -il termine per la presentazione dei curricula sotto forma di autocertificazione e delle ulteriori notizie richieste dall'avviso;
- -la data, ora e luogo della gara informale;
- -le modalità di presentazione dei documenti richiesti;
- -l'indicazione che si procederà all'affidamento anche se perverrà una sola istanza;
- -l'indicazione del termine di trasmissione da parte dell'affidatario, delle attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione .

13. L'attribuzione dei punteggi verrà eseguita secondo i criteri sotto riportati ed è applicabile ai curricula presentati dai singoli tecnici :

- a) anzianità di iscrizione al relativo albo professionale : 1 punto per ogni 5 anni di anzianità;
- b) redazione di consulenze geologiche e geotecniche per conto di pubbliche amministrazioni: 0.5 punti per ogni consulenza;
- c) pubblicazioni in materia: 1 punto per ogni pubblicazione;
- f) offerta in ribasso sull'onorario: 0.25 punti per ogni ribasso intero del 5% fino ad un massimo di punti 2 .

14. Nel caso in cui più tecnici associati il punteggio verrà determinato nel senso che la somma dei punteggi attribuiti a ogni singolo tecnico, calcolati secondo le modalità descritte nel comma precedente, verrà divisa in ragione dei tecnici stessi.

15. Si applicano per gli incarichi di cui al comma 12 le modalità prescritte dai commi 7 e 10 del presente articolo.

16. Per gli incarichi di collaudo , ferme restando le modalità procedurali previste dai precedenti commi in quanto compatibili, l'affidamento, in presenza dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, verrà effettuato esclusivamente tenuto conto del ribasso offerto sull'importo dell'onorario predeterminato, non superiore al 10%. in caso di uguale ribasso l'incarico sarà affidato mediante sorteggio.

Articolo 17 Modalità di appalto

1. Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie , si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

- a) Pubblico incanto , procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;
- b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti da invitare;
- c) appalto concorso, con procedura aperta o ristretta;
- d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto;
- e) cottimo fiduciario;
- f) contratto aperto di cui all'art. 43 della L.R. 10/93.

Articolo 18

Albo imprese e fornitori di fiducia per affidamenti a trattativa privata con gara informale.

1. Per l'esecuzione dei lavori, per le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti o forniti da più ditte da affidare a trattativa privata con gara informale o ufficiosa disciplinata dal presente regolamento, è istituito l'albo delle imprese e dei fornitori di fiducia, suddiviso per categorie di lavori o merceologiche e per tipi di attività o servizi.
2. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede legale nell'ambito territoriale del Comune di Sciacca che siano in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
3. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.
4. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Sciacca, nei modi e nei termini stabiliti da apposito avviso predisposto dal responsabile del settore tecnico da pubblicizzare con le forme ritenute dallo stesso più efficaci, corredata con i documenti e certificati seguenti:
 - a) Attestazione di essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, specificando i relativi importi;
 - b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
 - d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari che incidano sull'espletamento della propria attività.
- 5. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68.
- 6. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
- 7. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- Entro 10 gg. dalla comunicazione il responsabile del settore tecnico provvede ad apportare le relative modifiche all'albo.
- 8. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo entro il mese di gennaio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 9. Le imprese già iscritte sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
- 10. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifici uno dei seguenti casi:
 - 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - 2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
 - 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - 5) domanda di cancellazione all'albo;
- 11. L'albo è formato e tenuto dal responsabile del settore tecnico, al quale è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento. L'albo non appena formato e in ogni occasione di aggiornamento è trasmesso a cura del responsabile del settore tecnico ai vari responsabili di settore.

CAPO IV LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 19 Pubblico Incanto

- 1. Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce un procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.
- 2. Gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi, soggetti per importi alle norme comunitarie, possono essere affidati mediante pubblici incanti con i criteri stabiliti rispettivamente nei decreti legislativi e successive modificazioni 19/12/1991 n.406 e le procedure di aggiudicazione di cui all'art. 1 della L.21/98 per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU; 24/7/1992 n.358 per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU ai sensi del 1° comma dell'art. 65 della L.R. 10/93; 17/3/1995 n. 157 e 17/3/1995 n. 158 per i servizi il cui valore di stima, IVA esclusa, sia uguale o superiore a 200 mila ECU ai sensi dell'art. 19, 1° comma, della L.R. 4/96.
- 3. In tutti i procedimenti di pubblico incanto, qualunque sia l'importo si applicano le procedure di aggiudicazione di cui all'art. 1 della L. 21/98.
- 4. Il pubblico incanto ha inizio con la pubblicazione del bando di gara approvato dal responsabile di settore.
- 5. I bandi per l'appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/93, sono redatti in conformità a schemi tipo predisposti dall'Assessore ai lavori pubblici e adottati con decreto.
- 6. Per la pubblicazione dei bandi di gara per l'appalto di opere pubbliche si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. 10/93 come integrato dall'art. 21 della L.R. 34/94.
- 7. Per gli appalti di fornitura di beni mediante il sistema del pubblico incanto da esprimersi ai sensi dell'art. 65, comma 6, della L.R. 12/01/1993 n. 10 si applicano le norme del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/05/24 n. 827 e il metodo di aggiudicazione di cui all'art. 73, lettera c) dello stesso regolamento.
- 8. I bandi per l'espletamento delle gare relative a forniture di beni sono resi pubblici con le modalità di cui all'art. 65 comma 6 della L.R. 10/93.
- 9. Per la pubblicazione dei bandi si osservano le disposizioni diramate dalla Presidenza della Regione Siciliana con circolare n. 4793/U.L.L. del 1° Aprile 1994.
- 10. Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE, in mancanza dalla data dell'invio alla G.U.R.S., in caso di sola pubblicazione all'albo da quest'ultima data. I termini possono essere ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria. Per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo l'approvazione del progetto, anche prima dell'esecutività dell'atto, deve essere affissa almeno all'albo pretorio per 15 giorni.
- 11. Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal D.Lvo 358/92 o dal D.Lvo 157/95; per gli importi inferiori le disposizioni seguenti:
 - a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23/5/1924, n.827, ridotto in caso di urgenza a non meno di 5 giorni con espressa motivazione inserita nella delibera o determina a contrattare e decorrente in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;

Articolo 20 Licitazione privata

- 1. La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente, è ammessa solo nei casi previsti dagli articoli 42 e 42 ter della L.R. 21/85 e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal D.Lvo 358/92, dal D.P.R.S. del 18 dicembre 1993, dal D.Lvo 157/95.
- 2 - Annullato con decisione n. 4336/4091 del 13.07.2000 - CO.RE.CO. Centrale PA. vedi nota n.¹
- 3 - Annullato con decisione n. 4336/4091 del 13.07.2000 - CO.RE.CO. Centrale PA. " " "
- 4. Gli appalti delle forniture, soggetti per importo alle norme nazionali, sono quelli previsti dall'art. 38 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - invitando, per mezzo di avvisi particolari, persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;
 - mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
- 5. Gli appalti delle forniture, soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
- 6. Gli appalti dei servizi soggetti per importo alle norme nazionali sono quelli previsti dall'art. 38 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7. Gli appalti dei servizi, soggetti per importi alle norme comunitarie, possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - unicamente al prezzo più basso;
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

¹ Motivazione del CO.RE.CO. Centrale : "Rilevata l'illegittimità delle previsioni contenute nell'art. 20, commi 2° e 3°, atteso che, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, dovranno essere osservati i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'art.1, comma 6°, della L.R. 21/98, fatti salvi i casi di ricorso ai criteri disciplinati, rispettivamente, dai commi 3° e 9° dello stesso art.1 della citata L.R. 21/98).

Articolo 21

La trattativa privata

1. La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo avere interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico - economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Articolo 22

Casi in cui è ammessa la trattativa privata.

- 1. Il ricorso alla trattativa privata senza la necessità dell'autorizzazione prescritta dall'art. 32 lett. m) della L.142/90 così come recepito dall'art. 1, comma 1, lett) e) della L.R. 48/91, modificato dall'art. 78 della L.R. 10/93, interpretato con l'art. 61 della L.R. 26/93, mediante gara informale, disciplinata con il presente regolamento, è consentito :
- -per l'affidamento di lavori pubblici e forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu e per l'affidamento di servizi fino a 200.000 Ecu, iva esclusa, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/96 ;
- -per l'affitto di locali da destinare a uffici e servizi pubblici con le modalità definite con la deliberazione a contrattare.
- L'affidamento diretto a trattativa privata, senza previa autorizzazione è consentito esclusivamente nei seguenti casi :
- -per la fornitura di opere e prestazioni artistiche;
- -per acquisto e abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e modulistica specializzata;
- -per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, giornate di studio;
- -per l'acquisto di carburanti nel caso di presenza di un unico fornitore nel territorio comunale;
- in tutti i casi in cui per la natura dei beni o servizi non sia possibile promuovere il concorso di offerte;
- Inoltre il ricorso a trattativa privata è consentito :
- -per la concessione dei servizi socio-assistenziali nei limiti e con le modalità prescritte dall'art. 15 della L.R. 4/1996 come modificato ed integrato dall'art. 21 della L.R. 22/1996;
- -per l'appalto dei servizi pubblici che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs 157/1995 e D.Lgs 158/1995 con le modalità indicate da detti decreti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/1996;
- -nei casi indicati dall'art. 9 del D.Lgs 406/1991 con le eccezioni e modifiche di cui all'art. 36 della L.R. 21/85 come sostituito dall'art. 36 della L.R. 10/93;
- -per gli interventi di urgenza e somma urgenza entro il limite di importo di L.50 milioni ai sensi dell'art. 39 della L.R. 10/1993 ultimo comma;
- -nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs 358/1992 salvo quanto disposto dalla L.R. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- -per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato.

Articolo 23

Trattativa privata ex art. 12, comma 1, della L.R. 4/96 come modificato dall'art. 11 della L.R. 22/1996 e dall'art 8 della L.R. 39/97. Importo fino a 50 milioni.

1. Il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento dei lavori pubblici, o forniture di beni e

servizi, è consentito ricorrendo le condizioni prescritte dalla normativa indicata in epigrafe cui si rinvia.

Articolo 24

Trattativa privata con gara informale.

- 1. In tutti i casi in cui per l'affidamento a trattativa privata la legge fa riferimento a condizioni stabilite dai regolamenti interni dell'Ente, si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento e in particolare degli artt. da 24 a 30 .
- 2. Nel corso di uno stesso anno non possono essere affidati ad una stessa ditta, lavori o forniture con le modalità della trattativa privata per un importo complessivo iva esclusa superiore ai limiti di cui al terzo comma dell'art. 12 della L.R. 8 gennaio 1996, N. 4 e successive modifiche ed integrazioni. I limiti di spesa sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori o forniture.
- 3. Il responsabile di settore verifica sotto la propria responsabilità in sede di affidamento e ne da atto nella determinazione relativa, che non sono stati superati i limiti di cui al 2° comma del presente articolo.
- 4. Per forniture o lavori aventi uguale natura o appartenenti ad analoga categoria, la trattativa privata può essere esperita, nel corso di uno stesso anno solare, a condizione che gli importi da perizie o preventivi, così come risultanti dalla deliberazione o determinazione a contrattare, non superino superiore ai limiti di cui al terzo comma dell'art. 12 della L.R. 8 gennaio 1996, N. 4 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzati con il presente regolamento.
- 5. Il responsabile di settore verifica la sussistenza delle condizioni di cui al 4° comma e ne da atto nella proposta di deliberazione o determinazione a contrattare o nella determinazione in esecuzione alla delibera a contrattare.
- 6. Per lavori o forniture eccedenti l'importo di cui al precedente 4° comma, si procede con pubblico incanto o a richiedere apposita autorizzazione al Consiglio Comunale.
- 7. Nel mese di gennaio di ciascun anno i responsabili dei singoli settori pubblicano all'albo pretorio dell'Ente, per 15 gg. consecutivi, l'elenco delle imprese o ditte alle quali sono stati affidati nell'anno precedente appalti a trattativa privata con indicazione dei relativi importi.

Articolo 25

Deliberazione a contrattare.

1. Il procedimento negoziale ha inizio con l'adozione della deliberazione a contrattare contenente gli elementi indicati nel precedente articolo 12.
2. I preventivi e i capitolati debbono contenere gli elementi essenziali indicati nei precedenti articoli 15 e 16.

Articolo 26

Criterio di affidamento.

1. Per le trattative, con gara informale, l'affidamento avviene con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 2/2/1973 n. 14, giusto art. 14, comma 4, della L.R. 4/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 27

Lettera di invito.

1. La lettera di invito deve indicare i seguenti elementi essenziali :

- - Nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax dell'Amministrazione appaltante;
- - Criterio di aggiudicazione;
- - Oggetto e importo a base offerta dell'appalto;
- - Requisiti delle ditte;
- - Forma contrattuale (Pubblico-amministrativa nel caso in cui l'importo contrattuale iva esclusa sia superiore a dieci milioni);
- - Documenti richiesti : (previsione dell'obbligo di presentare entro un termine prefissato, qualora sia prescritta la stipula in forma pubblico-amministrativa, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara)
- - indicazione degli allegati utili ad individuare oggetto, prezzi, tempi e condizioni del contratto oppure il soggetto a cui possono richiedersi il capitolato di appalto ed i documenti complementari e ammontare e modalità della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- - Termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- - Indicazione di esclusione di offerte alla pari e in aumento;
- - Data , ora e luogo dell'apertura delle offerte;
- - Modalità di presentazione delle offerte;
- - Indicazione che si procederà ad aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta;
- - Ammontare della cauzione nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto da prestare nelle forme previste dalla legge per la prestazione per lavori e forniture di beni e servizi per i quali sia prescritta la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa;
- - sottoscrizione del responsabile del procedimento e del responsabile del settore se soggetto diverso.

Articolo 28

L'offerta

- 1. Alla trattativa privata con gara informale per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, in relazione all'importo autorizzato con il presente regolamento da ritenersi I.V.A. esclusa, dovranno essere invitate un numero di ditte non inferiore a tre.
- 2. Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, devono essere chiusi con ceralacca e sigillati o mediante l'apposizione di una impronta sulla ceralacca oppure mediante timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.
- 3. Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara informale.
- 4. L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.
- 5. Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 29

Termini per la ricezione delle offerte

- 1. Per partecipare alla gara informale le imprese o ditte dovranno far pervenire il plico sigillato contenente l'offerta, a mano o a mezzo di raccomandata del servizio postale fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara.
- 2. Le operazioni di gara devono avere luogo in un termine, da indicarsi nella lettera d'invito, stabilito dal Presidente di gara, che non può essere inferiore a 12 giorni dall'invio della richiesta che dovrà essere contemporanea per tutte le ditte. La richiesta dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata R.R. del servizio postale. Il computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale, inoltre se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo.
- 3. Le offerte debbono pervenire per il tramite dell'ufficio protocollo del comune.
- 4. Nei casi di urgenza il responsabile di settore può fissare un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla data di ritiro delle offerte, per la presentazione dell'offerta. In tal caso l'invito può essere trasmesso a mezzo fax o consegnato direttamente alla ditta invitata.
- Della trasmissione o ritiro dovrà essere accusata ricevuta.
- Le ragioni di urgenza debbono essere evidenziate nel provvedimento a contrattare.
- Anche nei casi in cui si procede con le modalità di urgenza viene redatto verbale delle operazioni compiute da approvarsi con determinazione del responsabile di settore.

Articolo 30

Celebrazione delle gare

- 1. Le gare ufficiose sono presiedute dal responsabile del settore competente per materia che provvede all'espletamento delle necessarie formalità alla soluzione di questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa in presenza di due dipendenti testimoni di cui uno con funzioni di segretario per la stesura del verbale.
- 2. Qualora la gara debba essere rinviata, il presidente ne darà avviso all'albo pretorio indicandone le ragioni avvertendo della nuova data e del nuovo orario in cui la stessa verrà celebrata.
- 3. Alle operazioni di gara possono assistere tutti coloro che ne hanno interesse.
- 4. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dai testimoni e dal Segretario verbalizzante.
- 5. L'aggiudicazione deve ritenersi provvisoria nelle more di approvazione del verbale.
- 6. Il verbale di gara corredato dalle offerte prodotte è approvato con determinazione del responsabile di settore.

Articolo 31

Appalto concorso

- 1. Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi della procedura, l'ente può procedere tramite appalto concorso, ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti può presentare offerta.
- 2. Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della L.R. 21/85; per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie. Per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'articolo 67 della L.R. 10/93 e il D.Lvo 157/95 e

successive modifiche ed integrazioni. Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

- 3. Le fasi del procedimento sono le seguenti:
 - 1)- deliberazione a contrattare;
 - 2)- bando di gara, di norma approvato con la determinazione del responsabile di settore che contiene le condizioni che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
 - 3)- pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia;
 - 4)- ricezione delle offerte nei termini indicati dal bando;
 - 5)- nomina della commissione
 - 6)- insediamento della commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;
 - 7)- aggiudicazione da parte del responsabile di settore;
 - 8)- comunicazione all'interessato;
- 3. Il responsabile di settore, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare le risposdenze dei risultati dell'appalto concorso alle finalità previste con la delibera a contrattare, decidendo, in base a precise motivazioni, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
- 4. Qualora la commissione ritiene che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti deve esporre, nel relativo verbale, dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

CAPO V LA FASE DELL'AGGIUDICAZIONE

Articolo 32 Verbale di gara

- 1. Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.
- 2. Il presidente, assistito dagli altri componenti la commissione o alla presenza dei testimoni, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte, pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo, facendone constatare l'integrità, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.
- 3. Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola o escludendo motivatamente le altre.
- 4. Il plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta, numerata nello stesso ordine del plico viene deposita a vista sul tavolo.
- 5. La documentazione e l'offerta delle ditte non ammesse vengono accantonate e affidate al segretario affinché , previa acquisizione di copia, vengano restituite alla ditta assieme alla comunicazione motivata dell'esclusione.
- 6. Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e procede all'apertura delle loro offerte, dandone lettura ad alta voce.
- 7. Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse, il presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto.
- 8. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione e dal segretario .Nelle trattative private con gara informale il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente , dai testimoni e dal segretario verbalizzante .
- 9. Al verbale sono allegate le offerte presentate.

Articolo 33

Aggiudicazione

- 1. L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, e si attribuisce l'appalto definitivamente nelle gare ad evidenza pubblica.
- 2. L'aggiudicazione definitiva nelle gare a trattativa privata è disposta dal responsabile di settore con la determinazione di approvazione del verbale di gara.
- 3. Nelle trattative con gara informale la determinazione che approva il verbale deve contenere la dichiarazione che in relazione all'importo dei lavori o della fornitura, non vengono superati i limiti imposti nello stesso anno solare dall'art. 12 della L.R. 4/96 come modificato dall'art. 11 della L.R. 22/96.
- 4. Con la determinazione di approvazione del verbale, a seguito di trattativa privata, viene assunto impegno definitivo di spesa in relazione alle risultanze della gara e autorizzata la cancellazione della prenotazione di impegno per la parte afferente le economie realizzate. La determinazione è trasmessa, entro 3 gg. dall'adozione, a cura del responsabile di settore al settore finanziario per la registrazione nelle scritture contabili.
- 5. Nello stesso termine di cui al comma 4 è trasmesso, a cura del responsabile di settore competente, il verbale di aggiudicazione definitiva a seguito gare ad evidenza pubblica, al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 6. La riapertura delle operazioni di gara è disposta dal responsabile di settore con proprio motivato provvedimento assunto in autotutela.

CAPO VI

LA FASE CONTRATTUALE

Articolo 34

Comunicazione dell'aggiudicazione

- 1. Il responsabile di settore o il responsabile dell'unità contratti nel caso in cui il contratto deve essere stipulato in forma pubblico-amministrativa, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla comunicazione dell'aggiudicazione o con notifica o mediante raccomandata R.R., assieme all'invito a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.
- 2. Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, il responsabile di settore con atto motivato, revoca l'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 35

Documentazione

- 1. L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia, quando richiesta; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.
- 2. Quando l'importo contrattuale è inferiore a 10 milioni si prescinde dalla presentazione dei documenti salva la possibilità per il responsabile di settore di accertare le dichiarazioni rese in sede di presentazione di offerta.

Articolo 36

La cauzione provvisoria. Rifiuto di stipula del contratto.

- 1. Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto si applica l'art. 2 della L.R. 21/98 e sarà richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% per l'importo a base d'asta fino a 2 miliardi, dell'1,5 % per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi e dell'1% per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi. La cauzione provvisoria non è richiesta per l'affidamento di lavori mediante cottimo o mediante trattativa privata.
- 2. In ogni caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione al registro delle Imprese per i provvedimenti di competenza e la procedura in danno. Inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio se iscritta dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a lavori o forniture a favore di questa amministrazione per un periodo di 2 anni.
- 3. La cauzione, sia provvisoria che definitiva, potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell'art. 13 della legge 3/1/1978, n.1; mediante polizza fideiussoria bancaria, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23/5/1924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Articolo 37

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva è dovuta:
 - - per lavori come previsto dall'art. 50 della L.R. 10/93 e dall'art.30, comma 2, della legge 109/94, tranne per importi contrattuali inferiori a 10 milioni di lire iva esclusa.
 - - per forniture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a lire 10 milioni di lire iva esclusa.
- 2. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell'art. 13 della legge 3/1/1978, n.1; mediante polizza fideiussoria bancaria, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23/5/1924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.
- 3. In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto e comunicazione al settore finanziario.
- 4. La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile di settore.
- 5. In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, il responsabile di settore potrà procedere, se previsto nel bando di gara o lettera di invito, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale .

Articolo 38

Spese e diritti

- 1. Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che , calcolati dal servizio segreteria, saranno incassati nelle relative risorse del bilancio.
- 2. L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la

pubblicità.

- 3. L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro-tempore, il Ministero dell'interno e il comune nelle misure previste dalla legge.
- 4. In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Articolo 39

Forme contrattuali

- 1. Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata, di volta in volta con il provvedimento a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:
 - per mezzo di obbligazione in calce al capitolato;
 - mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna;
 - mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso;
 - mediante sottoscrizione della deliberazione o determinazione relativa all'appalto. La deliberazione o determinazione dovrà, comunque contenere le clausole principali da rispettare nonché la seguente formula nel dispositivo; il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia del provvedimento;
 - mediante contratto in forma pubblica amministrativa nel caso in cui l'importo dei lavori o della fornitura sia pari o superiore a 10 milioni, iva esclusa.
- 2. In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 40

La stipula dei contratti

- 1. In materia negoziale la rappresentanza esterna del comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai responsabili di settore competenti per materia.
- 2. I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

Articolo 41

Contenuto degli atti negoziali e allegati.

- 1. Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, qualunque sia la forma oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:
 - - l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
 - - l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
 - - i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo;
 - le eventuali penalità o esecuzione di ufficio
- 2. Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile

- 3. Al contratto vanno allegati:
- il capitolato speciale di appalto;
- i disegni delle opere che si debbono eseguire;
- gli atti con cui l'appaltatore designa le eventuali persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme;
- il piano di sicurezza dei cantieri;
- il verbale di gara.

Articolo 42 **Esecuzione degli atti negoziali**

- 1. La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa.
- 2. Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.
- 3. Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile.

Articolo 43 **Liquidazione e pagamenti**

- 1. Per le modalità di liquidazione e di pagamento si applicano le seguenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.
- 2. I termini e i modi di pagamento devono essere esplicitati nel capitolato di appalto e nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara ed, inoltre, riportati nel contratto.

CAPO VII **FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI**

Articolo 44 **Premessa**

- 1.- Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale del settore tecnico e tecnico manutentivo.
- 2.- Le norme del presente capo disciplinano la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

Articolo 45 **Costituzione del fondo**

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito intervento di spesa nel quale sono iscritte le quote per remunerare le prestazioni di progettazione affidata a personale interno al settore tecnico nella misura dell'1% del costo preventivato di un'opera.

Articolo 46 **Ambito oggettivo di applicazione**

- 1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
- 2. I progetti, definitivi e/o esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'articolo 16 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Articolo 47 **Soggetti beneficiari**

- 1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente :
 - a) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo ;
 - b) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione.

Articolo 48 **Conferimento dell'incarico**

- 1. - Al conferimento dell'incarico provvede il Sindaco con propria determinazione.
- 2. - L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 3. - L'eventuale gruppo di progettazione è costituito dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto indicati nello stesso provvedimento e indicati dal responsabile di settore.
- 4. - La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico con il quale viene altresì dato mandato al responsabile del settore tecnico di assumere l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.
- 5. - Con l'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere :
 - a) individuato il lavoro o l'opera da progettare ;
 - b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera ;
 - c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali ;
 - d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
 - e) definita la misura del compenso;
 - f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

Articolo 49 **Ripartizione fondo per le progettazioni**

- 1. - Il fondo per le progettazioni è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Settore tecnico, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale indicato nell'articolo 47, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
 - -il 90 per cento al personale di cui alla lettera a);
 - -il 10 per cento al personale di cui alla lettera b) ;

- 2. - All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile di settore accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
- 3. - Nel caso in cui il Responsabile del Settore sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, alla liquidazione procederà il responsabile del settore affari generali, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile del settore tecnico.
- 4. - La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro, e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto. La Liquidazione sarà effettuata nei modi e nelle misure seguenti :
- c) progettazione esecutiva : per una quota pari al 100% ;
- 5. - La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo.
- 6. - I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

Articolo 50 **Norme finali**

- 1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2. E' abrogato il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n 59 del 14/06/1993.
- 3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Leonardo Fauci)

IL SEGRETARIO GENERALE

